



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Genova
Sezione fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott. Pietro Spera	Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice

oooooooooooo

nel procedimento promosso con ricorso ex art.161 VI co. da **ALESSANDRIA RISTORAZIONE COLLETTIVA – ARC s.r.l. in liquidazione**, in persona del liquidatore *pro tempore*, assistito dall'Avv. Massimo CURTI, con domicilio eletto in Genova, Via macaggi 25/21, per mandato in calce al ricorso;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato:

- che con ricorso ex art. 161/6 LF depositato il 15/6/2021 la società **ALESSANDRIA RISTORAZIONE COLLETTIVA – ARC s.r.l. in liquidazione** con sede in Genova, Via Fieschi 3/15, ha proposto domanda di ammissione società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 LF entro il termine fissato dal Tribunale;
- che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti:
 - la visura camerale aggiornata al 11/2/2021 (doc. 1);
 - la delibera ex art. 152 LF (doc. 3);
 - i bilanci dal 2017 al 2020 (docc. 4, 5 e 6);
 - l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (doc. 7);

rilevato:

- che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;
- che dalla documentazione prodotta emerge che la società ricorrente:
 - ha sede a Genova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 161/1 LF;
 - è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1/2 LF);
 - versa in stato - quantomeno - di crisi;
- che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art. 152 LF;
- che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
- che pende istanza di fallimento nei confronti dell'istante;

rilevato altresì:

- che, ai sensi dell'art.161/8 LF, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;
- che le operazioni straordinarie dovranno essere autorizzate ex art. 161/7 LF;

ritenuto;

- che non sia necessaria l'autorizzazione di questo Tribunale per la nomina di attestatore, advisor ed eventuali periti e che pertanto nessuna richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata in proposito;
- che invece il pagamento di periti, advisor e attestatore, se fatto prima dell'omologa, deve essere autorizzato;

P.Q.M.

- concede alla società ALESSANDRIA RISTORAZIONE COLLETTIVA – ARC s.r.l. in liquidazione con sede in Genova, Via Fieschi 3/15, termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 LF,

precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

- nomina Commissario Giudiziale il Dott. Daniele LIPPI;
- dispone come obblighi informativi che la società depositi ogni mese:
 - una informativa ove siano indicate le singole spese di importo superiore a € 20.000, i crediti in prededuzione anche di importo inferiore sorti e l'evoluzione della preparazione del piano e della proposta;
 - un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del Cancelliere;
- pone l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per il pagamento del compenso a eventuali periti, advisor e attestatore se effettuato prima dell'omologa;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico ministero.

Si comunichi alla società ricorrente e ai creditori che hanno presentato istanza di fallimento.

Genova, 28/6/2021.

Il Giudice est.
Pietro Spera

Il Presidente
Roberto Braccialini